

Circolare 2017/6 „Trasmis- sione diretta“ – rapporto sulla valutazione *ex post* e revi- sione parziale

Punti chiave

20 agosto 2020

Punti chiave

1. Come già comunicato in occasione dell'introduzione della Circolare 17/6 «Trasmissione diretta», la FINMA ha sottoposto la predetta circolare a riesame (valutazione *ex post*), nel corso dell'estate 2019, al fine di tenere conto delle esperienze maturate nell'applicazione pratica e degli sviluppi sul piano internazionale. Gli interessati erano invitati a esporre le loro esperienze maturate in relazione alla circolare. Nelle prese di posizione è stata espressa una valutazione positiva della collaborazione con la FINMA e inoltre sono state riconosciute l'utilità e la necessità della circolare. Sono tuttavia stati valutati criticamente vari punti.
2. Molte proposte già note in sede di indagine conoscitiva sono state nuovamente ribadite. Ciò riguarda in particolare le richieste formulate dagli assoggettati in favore della limitazione del campo di applicazione dell'art. 42c LFINMA ai casi di cui all'art. 271 CP, dell'interpretazione uniforme della nozione di eventi di grande importanza secondo l'art. 29 cpv. 2 e l'art. 42c cpv. 3 LFINMA come pure della delimitazione dell'art. 42c cpv. 1 rispetto all'art. 2 LFINMA in funzione del tipo di informazione da trasmettere.
3. Inoltre, i partecipanti al processo di valutazione hanno in particolare suggerito di completare l'elenco delle autorità estere con capacità di assistenza amministrativa, che dal loro punto di vista è ancora troppo poco esaustivo. Oltre a ciò, l'elenco di esempi, eccessivamente esteso, di trasmissioni soggette all'obbligo di notifica preliminare dovrebbe essere accorciato. La FINMA dà seguito alla richiesta di disporre di un elenco maggiormente esaustivo delle autorità aventi capacità di assistenza amministrativa, ampliandolo con presumibilmente circa 25 autorità. A tal fine, d'ora in poi la FINMA seleziona, a sua discrezione, le autorità di vigilanza sui mercati finanziari con le quali ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale adeguato per l'assistenza amministrativa. Nell'elenco degli esempi delle trasmissioni soggette all'obbligo di notifica preliminare viene stralciato il nm. 47.
4. Inoltre, dalle prese di posizione pervenute è emerso che determinati aspetti della circolare sono stati fraintesi. La FINMA coglie l'occasione per precisare la circolare nei corrispondenti punti critici. L'atto modificatore stabilisce in particolare che le notifiche secondo l'art. 42c cpv. 3 LFINMA servono a informare la FINMA, ma non ad avviare un processo di approvazione in senso stretto (nm. 74). Viene inoltre chiarito che nelle trasmissioni dirette di cui all'art. 42c cpv. 2 LFINMA il principio di specialità e di confidenzialità non costituiscono condizioni da rispettare (nm. 33). Viene infine precisato che, in caso di notifiche concernenti le trasmissioni dirette di cui all'articolo 42c cpv. 2 LFINMA, non

è più necessario attendere alcun riscontro da parte della FINMA (nm. 72).

5. Con il presente rapporto di valutazione *ex post* e rapporto esplicativo del 20 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la FINMA avvia l'indagine conoscitiva in merito all'atto modificatore della summenzionata circolare.